

## **Vite ai margini: le condizioni di vita nel carcere e l'esigenza di rispettare la dignità umana anche nell'esecuzione della pena**

*(Lives on the edge: living conditions in prison and  
the need to respect human dignity even  
in the execution of punishment)*

**Francesca Piergentili**

### **Abstract**

*This paper analyses the current living conditions of inmates held in Italian penitentiaries, by attempting to highlight the main issues and struggles of both convicts and those who work in correctional institutions; it also deals with the issue concerning the requests of assisted suicide in prison. Imprisonment, as well-known, deeply affects the life of an inmate who is deprived of his individual freedom. Despite the "pain" the sentence inflicts, respect for the prisoner's human dignity should always be ensured. Such respect for one's dignity, despite falls and vulnerabilities, should guide all penal processes and, in particular, when passing a penal sentence. The pandemic, however, has increased the pre-existing inequalities and problems, (including those social) of lives in penitentiaries; thus not only implementing legislative measures, has become ever more imperative, in order to ensure the provision under Art. 27, sub. 3, of the Constitution and respect the dignity of inmates, which cannot be undermined, not even by a penal sentence.*

**Keywords:** inmates, prison, suicide, dignity, fundamental rights

### **Abstract**

*Il contributo analizza le condizioni di vita attuali dei detenuti nelle carceri italiane, tentando di mettere in evidenza le principali problematiche e difficoltà che si trovano a vivere le persone ristrette e chi opera negli Istituti penitenziari e affrontando il tema della richiesta di suicidio assistito in carcere. La pena detentiva, come noto, incide profondamente nella vita del condannato, privato della propria libertà personale. Nonostante tale "sofferenza" inflitta dalla pena, al carcerato dovrebbe essere sempre garantito il rispetto della dignità umana. Tale rispetto della dignità, nonostante le cadute e le fragilità, dovrebbe orientare tutta la "vicenda" penale e, in particolare, l'esecuzione della pena. La pandemia ha, invece, aumentato le disuguaglianze già presenti e le difficoltà, anche relazionali, di chi vive nel carcere, rendendo sempre più urgenti interventi, non solo legislativi, per rendere effettivo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 27 della Costituzione e rispettare la dignità del detenuto, che neanche la pena può sopprimere*

**Parole chiave:** detenuti, carcere, suicidio, dignità, diritti fondamentali

### **1. Pena e dignità umana**

La pena è un istituto che incide profondamente nella vita della persona sulla quale è inflitta, che viene colpita nei suoi beni o nella sua stessa libertà. In particolare, la pena detentiva priva il condannato della possibilità di vivere liberamente il proprio tempo e il proprio spazio: il primo non dipende più da una scelta personale ma è imposto da altri, il secondo è anch'esso delimitato e, purtroppo, eccessivamente affollato.

La sanzione penale si presenta, così, "come 'un'arma a doppio taglio': un rimedio che, ancorché teso ad impedire l'aggressione ai beni giuridici, aggredisce esso stesso beni tutt'altro che secondari (libertà, onore ecc.) dell'individuo destinatario della sanzione"<sup>1</sup>.

Tale, forse imprescindibile, natura della pena trova ad ogni modo un limite invalicabile nella dignità umana: l'uomo, anche se colpevole di reato, non dovrebbe mai essere trattato come mezzo per fini ulteriori. Sarebbe, ad esempio, lesiva della dignità umana l'inflizione di una pena "esemplare", imposta al fine esclusivo di garantire la sicurezza sociale, per incutere timore ad altri possibili trasgressori delle norme penali distogliendoli dal compimento di reati.

Questo principio, in materia penale, è garantito nel nostro ordinamento dalla stessa Carta costituzionale che all'art. 27, terzo comma, stabilisce che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità".

Tale rispetto dovuto al condannato in forza della Costituzione non è solamente un artificio retorico o puramente stilistico ma trova fondamento nella dignità della persona umana, dell'uomo in quanto tale: una dignità che non viene mai meno nonostante i reati commessi. Il detenuto non la perderà, infatti, nonostante le debolezze e le cadute, anche le più drammatiche.

Il carcerato non dovrebbe mai essere considerato, pertanto, un soggetto ormai perduto o una vita "da scartare". Il rispetto della dignità dell'uomo dovrebbe orientare tutta la "vicenda" penale: dalla previsione, all'irrogazione fino all'esecuzione della pena. Anche la tensione rieducativa della pena, prevista dalla stessa norma della Costituzione, trova fondamento sempre nella dignità umana.

---

<sup>1</sup> Fiandaca 1991.

Ma quale è la situazione concreta che si trovano a vivere i detenuti in Italia? Tale rispetto dovuto alla persona in quanto tale è garantito nell'esecuzione penale detentiva?

## **2. Le condizioni di vita nel carcere in Italia: problematiche e carenze**

I dati forniti dalle Autorità competenti, in realtà, evidenziano le tante difficoltà che si trovano a vivere le persone ristrette e chi opera negli Istituti penitenziari.

Uno dei principali problemi che incide sullo spazio, ma anche inevitabilmente sul tempo della detenzione, è il sovraffollamento.

Nonostante i tentativi, anche del Legislatore, per cercare di contenere i flussi in ingresso nelle carceri, il numero delle persone detenute nel nostro Paese continua ad essere al di sopra dei limiti di capienza. Il tasso medio dei posti disponibili è, infatti, all'incirca del 105/110%, ma in alcune situazioni di emergenza si arriva anche al 160%. Come risulta dalla recente Relazione al Parlamento del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale del 20 giugno 2022<sup>2</sup>, in Italia risultano detenute negli Istituti 54.599 persone adulte, mentre il numero dei posti effettivamente disponibile sarebbe di 47.689.

È evidente come in una situazione esistenziale già estremamente limitata e difficile, come vivere privati della libertà personale, essere reclusi in uno spazio insufficiente e affollato rappresenta una lesione dei diritti fondamentali della persona<sup>3</sup>.

A tale problematica si aggiungono gravi carenze di personale e criticità legate alle condizioni strutturali degli Istituti di pena: in molte

---

<sup>2</sup> Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. (2022) *Relazione al Parlamento 2022*. Disponibile online: <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it>.

<sup>3</sup> Consiglio d'Europa, Comitato per la Prevenzione della Tortura. (2022) *Rapporto Generale*. Disponibile online: <https://rm.coe.int/1680a63c72>.

camere detentive, ad esempio, non è rispettata la normativa sui servizi igienici ed è inadeguato il riscaldamento; in alcuni Istituti manca l'acqua calda e sono assenti spazi adeguati per le attività sociali e per quelle sportive. Tutto ciò ha ricadute dirette sulla salute, fisica e psichica, dei detenuti.

Il diritto fondamentale e costituzionale alla salute rischia nel carcere di essere, così, gravemente leso sia per le condizioni di vita degradanti, sia per la carenza di personale, ma anche per le difficoltà per l'accesso alle cure. Sotto quest'ultimo aspetto le problematiche che si trova a vivere il detenuto bisognoso di cure sono molteplici: difficoltà per ricevere diagnosi tempestive e adeguate, problemi per eseguire visite periodiche e specialistiche, carenza di attività di prevenzione sui fattori di rischio.

### **3. Il problema del suicidio in carcere e della richiesta eutanasica da parte dei detenuti come sintomo di sofferenza e forte disagio**

Le criticità evidenziate contribuiscono a rendere il carcere ancor di più un luogo di degrado, fonte di emarginazione, disagio e sofferenza. Ciò è confermato anche dai dati degli ultimi anni<sup>4</sup> sui suicidi, sui tentativi di suicidio, e, in generale, sugli atti di autolesionismo compiuti dai detenuti.

Non stupisce allora che nel 2017 un ampio numero di ergastolani di diverse carceri d'Italia si sia rivolto con una lettera al Garante Nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale per richiedere una legge per permettere a chi sta scontando la pena dell'ergastolo, e in particolare dell'ergastolo ostativo, di ricorrere

---

<sup>4</sup> Cfr. Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. (2021) *Eventi critici negli istituti penitenziari - Anni 1992 - 2021*. Disponibile online:

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?facetNode\\_1=0\\_2&facetNode\\_2=0\\_2\\_5\\_12&contentId=SST241783&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_5_12&contentId=SST241783&previousPage=mg_1_14).

all'eutanasia<sup>5</sup>. È chiaro l'elemento provocatorio della richiesta volto a richiamare l'attenzione sul problema della condizione di vita nel carcere.

L'istanza dei detenuti di poter richiedere la morte, in realtà, non è nuova. Nel 2015 un detenuto 52enne belga, Frank Van Den Bleecken, dopo trenta anni di reclusione, richiese di poter accedere al suicidio assistito. L'istituto dove era detenuto a Bruges aveva negato la possibilità di trasferirlo in Olanda in un penitenziario che avrebbe potuto fornirgli le cure psichiatriche dallo stesso richieste. L'uomo risultava, infatti, affetto da disturbi psichiatrici e afflitto da grandi sofferenze, causate dalla privazione della libertà e dalla mancanza di assistenza sanitaria e di cure adeguate. La richiesta eutanasica non venne comunque accordata.

Una istanza simile venne avanzata nel 2018 da un detenuto svizzero alla clinica *EXIT*. Per il carcerato, affetto da una malattia polmonare inguaribile e da una malattia mentale, il rimanere in vita sarebbe stato equivalente a una tortura psicologica. Le autorità giudiziarie anche in questo caso negarono l'accesso alla procedura eutanasica: la richiesta di porre fine alla propria esistenza rappresentava per le autorità competenti una forma di evasione dalla pena detentiva.

#### **4. I risvolti etici della richiesta di suicidio assistito dei detenuti**

Un articolo pubblicato di recente sulla rivista *Bioethics*<sup>6</sup> dal titolo *Assisted suicide for prisoners: An ethical and legal analysis from the Swiss context* è tornato sul tema, trattando della richiesta di suicidio assistito dei detenuti in Svizzera. L'articolo evidenzia come la popolazione carceraria sta invecchiando costantemente, rendendo la morte

---

<sup>5</sup> Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. (2017), *È giunto il momento di aprire una discussione senza timori e senza pregiudizi sulla pena perpetua*. Disponibile: <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/ef509a1c08d14963c9f3a24683599ec8.pdf>.

in carcere<sup>7</sup> una realtà sempre più concreta che legislatori, politici e bioeticisti non dovrebbero dimenticare.

Ad influire sull'autonomia della decisione di richiedere la morte assistita sembrano essere proprio le condizioni di vita nel carcere: la volontà di porre fine alla propria vita, tramite l'aiuto di terzi, non sarebbe libera ma fortemente condizionata e compromessa dalle condizioni di degrado e dalle sofferenze che vivono i detenuti.

Le altre preoccupazioni messe in luce nello studio rispetto a tali richieste dei detenuti sono legate al pericolo di introdurre la pena di morte "sotto mentite spoglie" e il rischio che il suicidio assistito del condannato possa consistere in "una forma di evasione" dalla pena che il richiedente sta scontando.

Nell'articolo è riportato come motivo a favore dell'accesso al suicidio assistito ai detenuti il principio "di equivalenza delle cure" ("*principle of equivalence of care*"): le autorità carcerarie, in altre parole, dovrebbero fornire al detenuto lo stesso livello di "assistenza sanitaria" fornito alla popolazione in generale.

Lo Stato ha, infatti, un obbligo positivo di cura nei confronti della persona reclusa: se il suicidio medicalmente assistito fosse considerato una forma di assistenza sanitaria erogata dal servizio sanitario nazionale dovrebbe anche esso essere permesso a chi vive nel carcere. Tale ragionamento è stato applicato, ad esempio, in Canada<sup>8</sup>: il suicidio assistito è previsto come una procedura sanitaria anche per i detenuti.

L'articolo pubblicato su *Bioethics* analizza, nello specifico, il caso della Svizzera: in essa il suicidio assistito non è consentito "per motivi egoistici", ma solamente per finalità "altruistiche": non è, pertanto, considerato una prestazione sanitaria. In tale contesto normativo, sa-

---

<sup>6</sup> Della Croce 2022.

<sup>7</sup> Cfr. Stensland, Sanders 2016.

<sup>8</sup> Downie, Iftene, Steeves 2019.

rebbe possibile consentire l'accesso alla morte assistita anche ai detenuti non tanto in ragione del principio di equivalenza delle cure, quanto piuttosto considerando tale richiesta di morte un diritto di libertà, che non consentirebbe allo Stato di intervenire nella sfera di autonomia del privato. Non sarebbe, così, configurabile un diritto sociale (o una libertà positiva) in capo al detenuto (che imporrebbe obblighi positivi all'autorità statale), ma una libertà negativa, di non ingerenza. Il suicidio assistito sarebbe così una libertà di cui potrebbero godere tutti i cittadini svizzeri, anche i detenuti, in virtù della cittadinanza.

Al di là della legittimità o meno di tali richieste dal punto di vista etico e giuridico, quello che più interessa sottolineare è il problema delle condizioni di vita nel carcere, troppo spesso lesive dei diritti della persona, e della sofferenza che vive il carcerato, spesso dimenticata.

Se le condizioni di vita nel carcere sono umilianti e non rispettose della dignità della persona, la sofferenza dovuta alla privazione della libertà personale, già in qualche modo prevista con la pena, diventa veramente "insopportabile" e causa di danni gravi alla salute fisica e psichica del condannato.

Ed è proprio la tutela concreta della salute, fisica e psichica, dei detenuti – e non il riconoscimento del diritto al suicidio – un obbligo per le autorità statali e un diritto fondamentale della persona che non può non trovare attuazione.

Anche nel carcere le persone più vulnerabili hanno bisogno di cure, anche palliative<sup>9</sup>, e assistenza sanitaria adeguata e multidisciplinare, in grado di rispondere al bisogno reale di cura e di rispettare la dignità umana.



## **5. La detenzione oltre la pandemia: riscoprire e attuare il rispetto della dignità umana anche nel carcere**

L'emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero negli ultimi anni ha contribuito ad aggravare la situazione nelle carceri, che risultava, come visto, già compromessa: la normativa di distanziamento sociale prevista per arginare la diffusione del Covid-19 è stata, infatti, difficilmente conciliabile con il sovraffollamento delle carceri. Il distanziamento sociale ha, inoltre, contribuito ad aumentare le difficoltà di relazioni dei detenuti con i familiari e con gli avvocati. La pandemia, anche nel carcere, ha così alimentato le disuguaglianze e le difficoltà di chi già viveva ai margini. Un Comunicato del 10 febbraio 2022 del Garante nazionale delle persone private della libertà personale ha reso noto che nei primi 40 giorni dell'anno negli Istituti penitenziari italiani si contavano già almeno dieci suicidi<sup>10</sup>. È un numero in netta crescita rispetto agli ultimi anni e che non può non allarmare. Il Garante nel comunicato ha espresso forte preoccupazione per tale situazione e ha ribadito «l'urgenza di garantire alle persone detenute e al personale penitenziario chiamato a fare fronte a una situazione particolarmente difficile un più efficace supporto, sia in termini qualitativi che quantitativi».

È, allora, necessario intervenire concretamente, a livello politico, legislativo e amministrativo, ma ancor prima culturale, per risolvere le gravi carenze che si riscontrano negli Istituti di pena e per rispondere alle esigenze di chi si trova nella vulnerabilità e "ai margini", scontando una pena.

La pena, infatti, non può ledere la dignità della persona e consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. I diritti fondamentali

---

<sup>9</sup> Burles, Peternelj-Taylor, Holtslander 2019.

<sup>10</sup> Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, (2022) *Nel 2022 un suicidio ogni 3 giorni nelle carceri*. Disponibile online: [https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/pages/it/homepage/dettaglio\\_contenuto/?contentId=CNG12984&modelId=10021](https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/pages/it/homepage/dettaglio_contenuto/?contentId=CNG12984&modelId=10021).

della persona, primo fra tutti quello alla salute, sono da garantire anche per la persona privata della libertà personale: sono, infatti, diritti che si fondano, come visto, sulla dignità umana che neanche il carcere può sopprimere.

## **Bibliografia**

Burles, M. C., Peternelj-Taylor, C. A., Holtslander (2019). L. A 'good death' for all? Examining issues for palliative care in correctional settings. *Mortality*, 21(2): 93–111.

Cattaneo, M. A. (1988). *Pena, diritto e dignità umana, Saggio sulla filosofia del diritto penale*. Milano: Giappichelli.

Della Croce, Y. (2022). Assisted suicide for prisoners: An ethical and legal analysis from the Swiss context. *Bioethics*, 36: 381–387.

D'Agostino, F. (1999). *La sanzione nell'esperienza giuridica*. Torino: Giappichelli

Eusebi, L. (1990). *La pena in crisi: il recente dibattito sulla funzione della pena*. Brescia: Morcelliana.

Fiandaca, G. (1991). Art. 27. In Branca, G., Pizzorusso, A. (a cura di) *Commentario alla Costituzione*, Bologna: Zanichelli, 223.

Ricœur, P. (1967). Interpretation du mythe de la peine. *Archivio di filosofia*; tr. it. Interpretazione del mito della pena. In P. Ricœur, *Il conflitto delle interpretazioni*. Milano: Jaca Book, 1995, 367–392.

Ronco, M. (1996). *Il problema della pena. Alcuni profili relativi allo sviluppo della riflessione sulla pena*. Torino: Giappichelli.

Stensland, M., Sanders, S. (2016). Detained and dying: Ethical issues surrounding end-of-life care in prison. *Journal of Social Work in End-of-Life & Palliative Care*, 12(3): 259–276.